COMUNE DI MONTEFANO

IUC ANNO 2014 – TRIBUTI LOCALI

Con la Legge di Stabilità (L. n. 147 del 27.12.2013) è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che è formata da tre componenti:
IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa Sulla Raccolta E Smaltimento Rifiuti).

L'istituzione della IUC fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dall'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 (conv.L. 214/2011) integrato dalle modificazioni apportate dall'art. 1 della L.147/2013 ai commi 707 e seguenti.

TASI

La TASI rappresenta la componente relativa ai servizi indivisibili forniti dal Comune, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, Polizia locale o la manutenzione delle strade, etc. che vengono offerti dai Comuni a tutti i cittadini senza richiesta.
La base imponibile su cui applicare l'imposta è la stessa dell'IMU (per i fabbricati la rendita con i vari coefficienti a seconda della tipologia di immobile e per le aree edificabili il valore).
Il pagamento è dovuto sia dal proprietario che dal detentore (affittuario, comodatario…) dell'immobile, quest'ultimo in misura del 10% dell'imposta dovuta dal proprietario.
Il Comune non invierà alcun bollettino. Il pagamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione mediante modello F24 indicando i codici tributi sottostanti.

Tipologia immobile	Aliquota Tasi	Scadenza
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1,0 per mille	**Unica soluzione 16 Dicembre**
Altri fabbricati	1,0 per mille	**Unica soluzione 16 Dicembre**
Aree fabbricabili	1,0 per mille	**Unica soluzione 16 Dicembre**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille	**Unica soluzione 16 Dicembre**

CODICI TRIBUTO TASI

• "**3958"** denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
• "**3959**" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
• "**3960**" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."
• "**3961**" denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif."

IMU

L' IMU non ha subito variazioni rispetto a quanto previsto per l'anno 2013.
Il presupposto dell'imposta è il **possesso** dei:

- **fabbricati in generale;**
- **aree fabbricabili;**
- **terreni sia agricoli che incolti.**

I **soggetti passivi** sono :
• il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
• il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
• il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Sono **ESENTI**:

- **le abitazioni principali e le pertinenze delle stessa, escluse le abitazioni di pregio Cat. A1, A8 e A9 (art. 1 comma 707 L. 147/2013);**
- **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari(art. 1 comma 707 lett. a) L. 147/2013);
- **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti del Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 1 comma 707 lett. b) L. 147/2013);
- **la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,** annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 707 lett. C) L. 147/2013);
- **l'unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, di Polizia, i Vigili ed Fuoco** ed altre categorie di cui al n. 3 lett. d) comma 707 della L. 147/2013;
- **gli immobili assimilati all'abitazione principale per regolamento: quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e che si tratti dell'ultima residenza anagrafica e **quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- **i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011** (art. 1 comma 708 L.147/2013)

PAGAMENTO ED ALIQUOTE:

Per tutti gli altri immobili rimane il pagamento secondo le **modalità** già in essere nel **2013**;
l'imposta sarà destinata interamente al Comune eccetto il Gruppo Catastale D (fino al 7,60);

• 2 rate, acconto e saldo con **scadenze** rispettivamente al **16 Giugno e 16 Dicembre** per un importo ciascuna rata pari al 50% dell'imposta totale;
• L'acconto, ai sensi del D.L. 35/2013, art. 10 comma 4 (L. conv. N. 64/2013), dovrà essere versato sulla base delle aliquote comunali stabilite per il 2013;
• Per il 2014 sono state riconfermate le aliquote dell'anno 2013 e sulla base delle stesse dovrà essere calcolato il saldo a conguaglio dell'imposta per dicembre.

La base imponibile si ottiene utilizzando la rendita catastale vigente al 1 gennaio 2014, rivalutandola del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:

a)160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4.e.C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile, nei seguenti casi, viene ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità va accertata dall'ufficio tecnico comunale.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 in luogo di 110 previsto fino all'anno 2013.
Per le aree fabbricabili il valore è dato da quello venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune è dotato di tabelle con i valori minimi delle aree stesse, ai soli fini dell'accertamento tributario.

CODICI TRIBUTO IMU SONO INVARIATI RISPETTO A QUELLI DEL 2013

Il Comune non invierà alcun bollettino. Il pagamento dovrà essere effettuato in autoliquidazione mediante modello F24.

TARI

La TARI, che sostituisce le precedenti TARSU e TARES, **è la nuova tassa sui rifiuti** per la quale, il consiglio comunale ha già approvato l'apposito regolamento, il piano finanziario, le tariffe e le rate di scadenza.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
In particolare, per le utenze domestiche, l'importo a carico del contribuente sarà determinato in base alla superficie utile tassabile ed al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche l'importo verrà quantificato sulla base dei coefficienti applicabili per le 21 (ventuno) categorie previste dalla normativa vigente e corrispondenti alle diverse tipologie di attività produttive**.**
La seconda rata del tributo verrà inviata al domicilio dei contribuenti mediante avviso con allegato il modello F24 per il versamento (scadenza 17 novembre) e sarà comprensiva, oltre che del secondo semestre, anche del conguaglio del primo semestre 2014 pagato in regime TARSU.

CONTATTI:
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Montefano, dal lunedì al sabato dalle 09,00 alle 14,00 ai seguenti recapiti:

tel: 0733852930 (int. 6 e 5)
e-mail: sonia.accattoli@montefano.sinp.net